

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2016 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 30/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 05/10/2015 al n. 128359, con la quale il Sig. Biscaglia Manno Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 30/04/2017 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 203/S3 del 12/12/2016 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Tecnico, tra gli altri, che il Sig. Biscaglia Manno Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 30/04/2017;
- VISTA la nota prot. n. 7264 del 13/01/2017, del Dipartimento Regionale Tecnico dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 94096 del 30/08/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 01/01/2018;
- VISTO il DA n. 9748 del 18/12/1993 con il quale il predetto dipendente è stato inquadrato a decorrere dal 21/09/1993 nella qualifica di Assistente tecnico geometra, assumendo effettivo servizio in data 01/06/1989;
- VISTO il DDS n. 2028 dell'8/04/2003 con il quale al Sig. Biscaglia Manno Giuseppe sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 5 e giorni 8;
- VISTO il DDS n. 2144 del 22/07/2014 con il quale al Sig. Biscaglia Manno Giuseppe sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 4, mesi 3 e giorni 20;

VISTO il DDG n. 7484 del 27/07/2004 con il quale il Sig. Biscaglia Manno Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare militare;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Sig. Biscaglia Manno Giuseppe alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 66 e mesi 3 e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 31/12/2017	24	3	9
Servizio riconosciuto (DDS n. 2028 dell'8/04/2003)	5	5	8
Servizio ricongiunto (DDS n. 2144 del 22/07/2014)	4	3	20
Servizio militare dal 06/10/1972 al 21/11/1973	1	1	16
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>23</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. BISCAGLIA MANNO GIUSEPPE, nata ad Alcamo il 30/09/1951, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 23 NOV 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE  
(Dott.ssa Rosa Scimeca)



IL DIRIGENTE GENERALE  
L. Giampanco